



COMUNE di BUSSOLENO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Indice

ART. 1 - OGGETTO DEL TRIBUTO.....	2
ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	2
ART. 3 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	3
ART. 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	4
ART. 5 - PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	5
ART. 6 – SOGGETTO ATTIVO	5
ART. 7 – SOGGETTI PASSIVI.....	5
ART. 8 – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	6
ART. 9 – LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	8
ART. 10 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI	9
ART. 11 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	10
ART. 12 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	11
ART. 13 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI RIDUZIONI SUPERFICIARIE.....	11
ART. 14 – COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI R.S.U.	12
ART. 16 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFE	13
ART. 17 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	14
ART. 18 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	14
ART. 19 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	15
ART. 20 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	16
ART. 21 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	16
ART. 22 – TRIBUTO AMBIENTALE (TEFA)	17
ART. 23 - TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO	17
ART. 24 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI E RIFIUTI INGOMBRANTI	18
ART. 25 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE DOMESTICHE	18
ART. 26 – AGEVOLAZIONI E ESENZIONI SULLA TARIFFA	19
ART. 27 – BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI.....	20
ART. 28 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	21
ART. 29 – RISCOSSIONE.....	21
ART. 30 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	22
ALLEGATO A	23
ALLEGATO “B”	24

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 1 - OGGETTO DEL TRIBUTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Bussoleno (TO), della Tassa sui rifiuti (TARI).
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune è tenuto ad uniformarsi anche alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 527-530 L. 27 dicembre 2017 n. 205, ai fini dello svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo del settore rifiuti, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla L. 14 novembre 1995 n. 481.

4. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
6. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 3 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'**Allegato A** provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi

dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, di stoccaggio, direzionali e da attività sanitarie, rientranti nei criteri quali-quantitativi fissati nello stesso.

ART. 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti

- per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 5 - PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art. 1, comma 641 della L.147/2013 e s.m.i.).
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione del Piano Economico Finanziario, il Comune è altresì tenuto ad uniformarsi alle indicazioni fornite da ARERA nel Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), finalizzato alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/1999.

ART. 6 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 7 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che

- ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al capo I, art. 4 del presente regolamento o i componenti del nucleo familiare;
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi anche non continuativi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Il Comune può rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei coobbligati per richiedere la corresponsione dell'intera somma dovuta, salvo la rivalsa di carattere civile di colui che ha pagato nei confronti degli altri condebitori. Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

ART. 8 – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti nel territorio del Comune.
2. Si intendono per:
- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione.

Per abitazione s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio

urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Possono intendersi quali pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:

- C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa;
- C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
- C/7: tettoie.

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze **non domestiche** la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 9 – LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

3. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte, non suscettibili di produrre rifiuti urbani:
- a) **aree scoperte pertinenziali o accessorie** a locali tassabili, a titolo di esempio, balconi, terrazze scoperte, verande, porticati non chiusi con strutture fisse, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi;
 - b) **aree comuni condominiali** di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

- c) **locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali** per compiti istituzionali e quelli di proprietà dell'Ente.

ART. 10 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) i sottotetti qualora non utilizzabili; il sottotetto è da considerare non utilizzabile quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'introdosso del solaio, è inferiore a ml. 1,50 e quando non sia collegato strutturalmente ai locali tassabili;
 - c) le aree **scoperte** pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio;
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; in particolare, non sono considerate, ai fini dell'esenzione in ordine agli impianti sportivi, la superficie di sale esclusivamente riservate alle attività quali ballo, biliardo, calcio balilla ecc.;
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) le serre a terra costituite da strutture movibili facilmente smontabili e trasportabili, ricoperte da materiale plastico trasparente, che non possono essere considerati locali;
 - j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, non solo per

mezzo di opportuna planimetria redatta da un tecnico specializzato con la relativa legenda, ma anche da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 11 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. L'esclusione dalla superficie tassabile è consentita soltanto dietro presentazione della planimetria redatta da un tecnico specializzato con relativa legenda.
3. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. Qualora sia documentata, per mezzo di opportuna planimetria autenticata da un tecnico specializzato, una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente secondo le modalità indicate al successivo articolo 13.

ART. 12 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani disciplinate dal successivo art. 13.

ART. 13 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri, annualmente, l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	Percentuale di detassazione
Autocarrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti	50%
Lavanderie a secco	35%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie, ceramisti	25%
Attività artigianali e manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione di metalli e non metalli (es. falegnamerie, carpenterie ecc.)	20%
Laboratori analisi, radiologici, fotografici, studi dentistici, odontotecnici e medici	15%
Pelletterie, pelliccerie e lavorazioni di prodotti simili	40%
Produzione, allestimenti insegne, autolavaggi, autorimesse, distributori carburante	10%
Fonderie, galvanotecnici	50%
Cementifici	30%
Macellerie e laboratori industriali per lavorazioni alimentari	35%

Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 2, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali/quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedono ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al capo I, art. 4 del presente regolamento e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti: certificazione M.U.D.. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

ART. 14 – COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI R.S.U.

1. Il tributo comunale sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi di apertura, gestione e chiusura degli impianti di smaltimento), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base di un apposito Piano Finanziario, allegato alla Deliberazione di Consiglio di approvazione delle tariffe, nel quale vengono evidenziati le componenti di costo da coprire per mezzo del gettito tributario.
4. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi del presente regolamento.

ART. 15 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo è corrisposto a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, nonché al costo del servizio sui rifiuti. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, come specificato al precedente art. 14, comma 1.
4. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
5. Le tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sulla base del piano finanziario, redatto dal soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvato anch'esso dal Consiglio comunale..
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

ART. 16 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFE

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del

costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

ART. 17 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche la parte fissa della tariffa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo alla superficie dei locali occupati o condotti. La parte variabile è invece determinata, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 18 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti n. 2 unità.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non costituiscono pertinenze di civili abitazioni si considerano utenze domestiche condotte da n. 2 occupanti, se condotte da persona

fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 19 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa si calcola, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa. La parte variabile è determinata attraverso un coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
3. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, fino a diversa regolamentazione disposta da parte di ARERA, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie .

ART. 20 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato "B".
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato "B" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (per esempio: superficie di vendita, esposizione, uffici, deposito, magazzini ecc.) e sono eventualmente ubicati in luoghi diversi.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 21 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.
2. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo articolo 11.

ART. 22 – TRIBUTO AMBIENTALE (TEFA)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666 L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992.
2. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla Città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, sia in sede di riscossione ordinaria che di accertamento .
3. Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, il riversamento del tributo spettante alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione prevista per legge, è effettuato direttamente da parte della struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3 D.Lgs. 241/1997.

ART. 23 - TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera, è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative al tributo annuale.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il tributo dovuto, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.

ART. 24 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI E RIFIUTI INGOMBRANTI

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci, potature e rifiuti ingombranti a domanda individuale.

ART. 25 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1 La **quota variabile** della tariffa è ridotta:

- **del 10%** per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.

L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio;

- **del 20%** per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 metri e fino a 1000 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti;
- **del 40%** per distanze superiori a 1.000 metri.

La distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate (ad esclusione della riduzione per il compostaggio domestico)

competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 26 – AGEVOLAZIONI E ESENZIONI SULLA TARIFFA

1. Particolari agevolazioni sono concesse a:

- in percentuali diverse per i nuclei familiari la cui certificazione ISEE rientri nelle fasce di cui all'allegato del vigente "Regolamento sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate" ;
- del 50%, per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a €. 15.000,00, in cui sia presente una persona disabile che presenta connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92.

Per ottenere l'applicazione delle suddette agevolazioni e riduzioni, gli interessati devono obbligatoriamente presentare domanda corredata da idonea documentazione per ogni anno d'imposta nel quale si verifica tale condizione – (certificazione ISEE e/o certificazione ai sensi art. 3, comma 3, L.104/92).

La domanda dovrà essere consegnata al Comune di Bussoleno entro il 31/03 di ogni anno e avrà valore per l'anno solare in cui la stessa è presentata. Le domande non consegnate entro il termine di cui sopra corredate di tutti i documenti /certificazione I.S.E.E. non potranno essere ammesse al beneficio economico.

2. Sono esenti:

- I nuclei familiari in condizioni di particolare indigenza che usufruiscono di contributi assistenziali continuativi da parte del CON.I.SA., limitatamente all'anno o frazione di anno nel corso del quale ne abbiano diritto, dietro certificazione del predetto soggetto gestore o accertata dal servizio assistenza del Comune;
- I nuclei familiari composti da persone di età superiore ai 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore ai 65 anni, che utilizzano locali abitativi di superficie tassabile non superiore a 50 mq., quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

3. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
4. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da, presentarsi, in allegato all'apposito modulo di richiesta.
5. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.
8. Le agevolazioni/riduzioni di cui al presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni compostaggio domestico e distanza dal cassonetto.

ART. 27 – BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI

1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.
2. Gli utenti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo e le modalità attuative dell'agevolazione sono individuati con provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

ART. 28 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. L'obbligazione tributaria **decorre** dal primo giorno del mese successivo in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di occupazione inferiore a sei mesi, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria **cessa** dal primo giorno del mese successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro i termini di cui all'art. 4 capo 1 del presente regolamento. In caso di mancata dichiarazione l'obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l'obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal CAPO I, art. 5 del presente regolamento.
3. Le **variazioni** intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal mese successivo dall'effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino una diminuzione del tributo, il relativo riconoscimento è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine dall'art. 4 del capo I del presente regolamento.

ART. 29 – RISCOSSIONE

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o l'attività di accertamento e riscossione del tributo sui rifiuti applicato nel 2013.

In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il

Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.

5. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
7. In tutti i casi di soggetti titolari di un indirizzo di Posta elettronica certificata iscritto presso l'INI – PEC, la notifica della cartella di pagamento potrà essere effettuata direttamente mediante PEC, senza preventiva trasmissione dell'avviso di pagamento. In tale ipotesi, le scadenze per il pagamento indicate in cartella dovranno intendersi come perentorie ed il mancato rispetto dei termini di versamento potrà portare all'emissione di un atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento anche con riferimento alle singole rate.
8. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

ART. 30 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2020, in conformità a quanto disposto dall'art. 106, comma 3bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

ALLEGATO A

TABELLA DELLE SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI SOLIDI URBANI E CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi del presente Regolamento e del “Regolamento di Igiene Urbana”, che con la presente viene aggiornato, le seguenti sostanze:

- Scarti da lavorazioni alimentari inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (ad esempio panificazione, attività artigianali di confezionamento cibi, ecc)
- Scarti di corteccia e sughero
- Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non pericolosi
- Toner esauriti non pericolosi
- Vetro
- Imballaggi di carta e cartone
- Imballaggi in plastica
- Imballaggi in legno
- Imballaggi in metallo
- Imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati, ecc.)
- Imballaggi in materiali misti
- Vaglio proveniente da impianti per il trattamento delle acque reflue
- Carta e cartone (nessun limite per scuole, collettività e uffici pubblici)
- Abbigliamento prodotti e tessili
- Rifiuto biodegradabile da cucine e mense
- Oli e grassi commestibili
- Vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi
- Detergenti non pericolosi
- Medicinali non citotossici e citostatici
- Batterie e accumulatori non pericolosi

ALLEGATO "B"

TABELLA DELLE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- 14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari
- 30 Discoteche, night-club